

**D.M. 16 gennaio 2015**

**Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.** <sup>(2)</sup>

---

Publicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 2015, n. 78.

Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

---

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35*, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011*, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;

Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/UE;

Considerato che l'*art. 5* del richiamato *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35*, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF ed ai regolamenti allegati all'ADN;

Visto l'*art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Decreta:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

---

**Art. 1.** *Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35*

1. All'*art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
"a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno".

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.